



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare
Prot. n. DCPST/A4/RS/500

Roma, 08 febbraio 2007

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto del Ministro - SEDE
- D.V.F.S.P.D.C.
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari
- SEDE

A tutte le Regioni per il tramite delle
Prefetture – U.T.G. Capoluoghi di Regione

Alle Prefetture-Uffici Territoriali del
Governato
- LORO SEDI

OGGETTO: Verifiche ispettive e misure di controllo nelle attività a rischio di incidente rilevante.

Si fa riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Dipartimento a seguito dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 25 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., nonché a recenti osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito all'attività delle commissioni incaricate di effettuare verifiche ispettive presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante, per rappresentare quanto di seguito riportato.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Premesso che *il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del D.Lgs.334/99 e s.m.i. e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente* (cfr. art.5, comma 1, del D.Lgs.334/99), l'art.25 dello stesso decreto legislativo individua i contenuti delle misure di controllo finalizzate alla verifica dell'ottemperanza degli adempimenti del gestore.

In particolare, il comma 1 di tale articolo stabilisce che *le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato nell'ambito delle procedure di cui all'art.21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.*

Ed ancora, il comma 1-bis, introdotto con l'emanazione del D.Lgs.238/05, precisa che *le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:*

- a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;*
- b) disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;*
- c) non aver modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.*

Al riguardo, in attesa della definizione dei criteri relativi alle modalità di svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 3 dello stesso art.25, si ritiene che le commissioni ispettive incaricate di effettuare gli accertamenti sopra richiamati, possano fare riferimento agli scenari incidentali ipotizzati nel rapporto o - nel caso in cui l'ispezione dovesse riguardare una attività non soggetta all'art.8 del D.Lgs.334/99 -



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

nell'analisi di sicurezza, correlando ciascuno di essi con le misure adottate per prevenirli o per limitarne le conseguenze.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'art.25, il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.

Si evidenzia, altresì, che, al fine della conseguente valutazione, i rapporti finali di ispezione devono essere trasmessi al Comitato Tecnico Regionale - quale autorità di controllo sulle attività a rischio di incidente rilevante fino all'attuazione dell'art.72 del D.Lgs.112/98 - così come stabilito con nota Prot.n. DCPST/A4/RS/1409 del 7 luglio 2004 e ribadito con nota Prot.n. DCPST/A4/RS/2400 del 4 ottobre 2005.

A tal fine, viene richiamato il diritto del gestore a partecipare a tutte le fasi valutative della propria attività (cfr.art.21, comma 5, del D.Lgs.334/99), ivi compresa quella in argomento.

Ai sensi dell'art.25, comma 4, lettera c), infatti, i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorità di controllo.

Nel rappresentare, da ultimo, come gli argomenti esposti comportino un impegno istituzionale di fondamentale rilevanza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che opera nel settore del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, si confida nella sollecita attuazione dell'attività di competenza.

IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)